

- PARTE 1 -

A partire del 1997, una serie di provvedimenti legislativi hanno conferito valore giuridico al documento informatico e alla firma digitale.

Il primo atto normativo che ha stabilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici), emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (la cd. "Bassanini 1"). Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (il T.U. sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all'emanazione, per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Il Codice, all'art. 1, distingue i concetti di "firma elettronica", "firma elettronica qualificata" e "firma digitale".

a) Per firma elettronica la legge intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

b) La firma elettronica qualificata è definita come la firma elettronica basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo attraverso un certificato qualificato. È inoltre richiesto l'uso del dispositivo di firma sicuro, capace cioè di proteggere efficacemente la segretezza della chiave privata. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca, rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata".

c) La firma digitale, è considerata dalla legge come una particolare specie di firma elettronica qualificata, basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche, ed è quella normalmente utilizzata in Italia.

Il D.Lgs. 82/2005, quindi, è impostato come se si potessero avere più tipi di firma elettronica qualificata, ossia più sistemi che consentano l'identificazione univoca del titolare, uno solo dei quali è la firma digitale a chiavi asimmetriche. Di fatto, però, nella realtà concreta, la firma digitale è l'unico tipo di firma elettronica qualificata oggi conosciuto e utilizzato, per cui i due concetti tendono a coincidere. La distinzione è stata fatta per non precludere al nostro Paese l'interoperabilità con altri sistemi extranazionali.

All'articolo 21, il D.Lgs. 82/2005 stabilisce, con un rimando all'art. 2702 del Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, alla scrittura privata con firma autenticata). Tuttavia vi è una significativa differenza tra firma autografa e firma digitale rispetto alla procedura di disconoscimento. Nel primo caso infatti è sufficiente disconoscerla secondo le regole date dal codice di procedura civile. Nel secondo caso (firma digitale), l'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005 (e ribadito anche dagli artt. 20 e 32) stabilisce che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria. Vi è quindi un'inversione dell'onere della prova, per ripudiare un documento sottoscritto con firma digitale non è sufficiente disconoscerlo, ma si dovrà fornire la prova che il soggetto firmatario è diverso dal soggetto titolare del certificato di firma digitale. In diritto tale dimostrazione risulta ardua, tanto che si parla di prova diabolica proprio per la difficoltà nel fornirla; da ciò discende un obbligo di custodia del dispositivo di firma che non può essere sottovalutato alla luce della normativa illustrata.

La titolarità della firma digitale è garantita dai certificatori (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta di soggetti in possesso di particolari requisiti che formano e conservano i registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria. I certificatori non sono quindi soggetti singoli, ma società strutturate, il cui elenco è consultabile qui.

I punti di forza della firma digitale risiedono nella garanzia di autenticità, di integrità e di segretezza.

L'autenticazione stabilisce l'identità degli attori principali della comunicazione (quindi ad esempio il mittente ed il ricevente). L'integrità stabilisce che i dati (messaggi, documenti...) non vengono alterati o contraffatti. La segretezza assicura che i dati siano leggibili solo dagli attori coinvolti nella comunicazione.

Esempi tipici dell'utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, istanze di accesso, ecc.

In ambito privato trova già impiego nella sottoscrizione di offerte e contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc..

È possibile anche attribuire al documento firmato digitalmente una "data certa" senza recarsi da un notaio o da un pubblico ufficiale, attraverso l'utilizzo della cd. "marca temporale". Così facendo - il servizio è a pagamento - sarà possibile datare con validità legale tutti i documenti che la richiedono.

La firma digitale, inoltre, è attualmente utilizzata nella gestione del protocollo informatico, nella procedura di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d'acquisto e più recentemente nel processo civile telematico (il nuovo art. 83 del codice di procedura civile prevede la possibilità di rilasciare la procura all'avvocato firmandola digitalmente).

La firma digitale sta alla base anche del sistema di posta elettronica certificata, di cui si dirà nel prossimo articolo. - segue